

TAR Perugia 19/11/1998 n. 1051

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

In tema di contratto d'appalto di opera pubblica, legittimamente gli artt. 9 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e 10 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 prevedono il potere della Pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in caso di mancata presa in consegna dei lavori da parte dell'assuntore degli stessi, atteso che una simile condotta ritarda l'esecuzione delle opere ed è comunque sintomo d'inaffidabilità dell'impresa.